

PARTE SPECIALE E - REATI SOCIETARI

I REATI SOCIETARI

1. I reati societari richiamati dall'articolo 25-ter del d.lgs. 231/2001

False comunicazioni sociali (Art.2621 Codice Civile)

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

Si tratta di un reato proprio con del dolo specifico caratterizzato dal fine di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto.

La condotta può consistere nel consapevolmente:

- a) esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero;
- b) nell'omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

I soggetti passivi ovvero i destinatari delle comunicazioni sono i soci o il pubblico.

Si tratta di reato istantaneo che si consuma nel momento e nel luogo in cui il bilancio, le relazioni o le altre comunicazioni sociali sono portate a conoscenza dei destinatari. Nel caso di comunicazioni orali, l'illecito si consuma nel momento della dichiarazione e nel luogo in cui questa è stata diffusa; nel caso di comunicazioni scritte, l'illecito si consuma nel momento e nel luogo in cui tali dichiarazioni sono poste nella disponibilità dei soci e del pubblico secondo le modalità prescritte dalla legge. In particolare, nel caso di bilancio, il reato si perfeziona nel luogo in cui si riunisce l'assemblea ed il bilancio viene illustrato ai soci e si consuma nel momento del deposito dello stesso presso la sede sociale.

Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis Codice civile)

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che

costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale."

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui all'art. 2621 c.c. quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare, Art. 1. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo) In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 Codice Civile)

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni."

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, l'art. 25-ter del citato decreto richiama, attualmente, la norma civilistica abrogata, mentre non fa riferimento alcuno al reato introdotto dalla legge 262/2005, lasciando intendere il venir meno della responsabilità amministrativa della Società ai sensi dell'art. 25-ter, con riferimento al reato di falso in prospetto.

Tale condotta criminosa consiste nell'espone, nei prospetti richiesti ai fini dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre terzi in errore od occultare dati o notizie con la medesima intenzione.

Si precisa che:

- deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Impedito controllo (Art. 2625 Codice Civile).

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo [o di revisione] legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali [alle società di revisione], sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”

Trattasi di un reato proprio i cui Soggetti responsabili sono gli amministratori.

Per l'ipotesi delittuosa è necessario il dolo generico mentre per l'ipotesi di illecito amministrativo è sufficiente l'elemento soggettivo della colpa.

L'"artificio (idoneo)" può ravvisarsi anche nella semplice menzogna, nel silenzio, nel tacere circostanze rilevanti ai fini del controllo. L'artificio deve essere idoneo, considerate le caratteristiche del caso concreto.

Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 Codice Civile).

"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno."

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio").

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627 del codice civile, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la Società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, che viene in tal modo depauperato a vantaggio dei soci.

Per tale motivo, pare invero difficile ipotizzare che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della Società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

In relazione ai rapporti infragruppo, appare possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi è possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato facendosi restituire indebitamente i conferimenti, effettuati in una società del gruppo, in modo simulato attraverso il pagamento di servizi non resi o erogati a condizioni più onerose di quelle di mercato.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 Codice Civile)

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno."

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato."

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio");
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società valgono, al riguardo, le osservazioni compiute con riferimento alla disposizione precedente, risultando anche in tale caso delicato i profili di rilevanza della fattispecie in esame in relazione alle operazioni infragruppo.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 Codice Civile).

"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto."

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali della Società o della Società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio");
- parimenti a quanto previsto in relazione alla fattispecie di cui all'art. 2627 del codice civile, configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per

l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 Codice Civile).

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori (“reato proprio”);
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno effettuato a favore dei creditori prima del giudizio.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società, trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, alla sua commissione da parte degli amministratori può conseguire un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico è, ad esempio, il caso di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura di opposizione prevista dall'art. 2503 del codice civile a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (Art. 2629-bis Codice Civile).

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 58/1998, della L. 12 agosto 1982, n. 576, o del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.”

La condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 2391, comma 1, del codice civile, il quale prevede che si dia notizia agli amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, si abbia in una determinata operazione della società.

Sono soggetti attivi del "reato proprio", l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del T.U. Finanza, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U. Bancario, del T.U. Finanza.

Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 Codice Civile).

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno."

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti (anche in questo caso si è in presenza di un "reato proprio").

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società, le operazioni idonee ad integrare l'elemento oggettivo del reato in esame possono essere compiute per una pluralità di fini, molti dei quali realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ad esempio, mediante l'aumento fittizio del capitale sociale operato tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti, al fine di fornire la rappresentazione - evidentemente fallace - di una solida situazione patrimoniale della Società.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 Codice Civile).

"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni."

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori medesimi.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori ("reato proprio");
- parimenti a quanto previsto dalla fattispecie di cui all'art. 2629 del codice civile, costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno effettuato a favore dei creditori prima del giudizio.

Corruzione tra privati (Art. 2635 Codice Civile).

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte."

Tale condotta si verifica nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per

compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Si applica la pena prevista per il reato di cui sopra se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

È punibile chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nei periodi precedenti.

Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 bis Codice Civile).

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.”

Ai sensi dell'art. 2635 bis c.p. è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'art. 2635 c.p. ridotta di un terzo, quando l'offerta o la promessa non sia accettata. La stessa pena si applica, qualora la sollecitazione non sia accettata, agli stessi soggetti di cui al comma 1 che sollecitano per sé o per altri ed anche per interposta persona una promessa o dazione di denaro o di altra utilità per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Il terzo comma della norma in esame è stato abrogato con la L. 3/2019 (Legge Spazzacorrotti), che ha eliminato la procedibilità a querela del reato di istigazione alla corruzione tra privati e stabilito la procedibilità d'ufficio.

Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 Codice Civile).

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società, vengono in particolare in considerazione le fraudolente manovre degli amministratori o di soci idonee ad influenzare il costituirsi delle maggioranze assembleari, allo scopo di far assumere deliberazioni conformi all'interesse della Società, ma in spregio dei diritti delle minoranze nonché attraverso mezzi illeciti e tali da determinare un pregiudizio al corretto funzionamento degli organi sociali.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 Codice Civile).

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento

della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative."

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge (Banca d'Italia, Consob, ecc.), al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza (anche su base consolidata); ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle Autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti ("reato proprio");
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Gli ambiti di attività in relazione ai quali si prospetta un dovere di collaborazione con l'Autorità di vigilanza sono diversi: vengono in considerazione, ad esempio, la vigilanza informativa, nell'ambito della quale la Società può essere tenuta a trasmettere alla Banca d'Italia situazioni, dati, nonché ogni documento richiesto (art. 66 del T.U. Bancario), la vigilanza ispettiva comportante l'obbligo di esibire i documenti richiesti in sede di ispezione (art. 68 del T.U. Bancario).

Il reato in parola si presenta a forma libera, tale cioè da ricomprendere comportamenti ostruzionistici di varia natura e si potrà pertanto configurare nel caso di inottemperanza all'ordine di convocazione – da parte delle Autorità di Vigilanza - degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti, oppure di omessa convocazione degli organi collegiali, quando richiesta dalla Banca d'Italia per proporre l'assunzione di determinate decisioni.

La Banca pone particolare attenzione nel richiamare i soggetti posti in posizione apicale a improntare i rapporti con le Autorità di vigilanza a criteri di correttezza, trasparenza e massima collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo essere considerati di ostacolo all'attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

“Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.”

La valutazione sull'applicabilità alla propria organizzazione del delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del menzionato certificato relativo alle operazioni societarie transfrontaliere, tenendo in considerazione la natura del proprio business, le proprie prospettive di crescita e le strategie passate, presenti e future è stata effettuata prestando attenzione all'ambito delle operazioni societarie straordinarie e alle correlate attività preliminari di natura documentale e dichiarativa. Il reato non ha comportato modifiche al Modello in quanto, considerate le attività espletate dalla Banca, appare molto remota la possibilità che la stessa ponga in essere operazioni straordinarie transfrontaliere.

In materia di reati societari, si evidenzia che l'attività di Risk Assessment condotta ha portato a rilevare una sostanziale omogeneità fra le attività sensibili considerate potenzialmente a rischio di integrazione del reato di **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**, rispetto a quelle identificate come potenzialmente rilevanti ai fini dell'integrazione dei reati di Market Abuse.

In tale contesto, al fine di predisporre un Modello di Organizzazione e Gestione quanto più possibile chiaro, efficace e fruibile da parte dei Destinatari, nella rappresentazione della mappatura dei rischi di integrazione dei reati indicati dal Decreto, la Banca ha valutato opportuno rappresentare in modo unitario all'interno della **Parte Speciale H “Reati di Market Abuse e Aggiotaggio” le attività sensibili considerate a rischio di integrazione del reato di aggiotaggio.**

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati societari

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 ter del d.lgs. 231/2001 (Reati Societari).

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati societari:

1. Processo amministrazione e fiscale, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- a) Fraudolenta rilevazione, registrazione e rappresentazione di attività della Banca nelle scritture contabili;
- b) Formulazione di valutazioni e stime di bilancio della Banca in maniera non rispondente al vero o, comunque, in violazione della normativa applicabile;
- c) Redazione del bilancio d'esercizio e gestione delle attività connesse (e.g.: prospetti, informativa e allegati, modulistica di vigilanza) in violazione della normativa civilistica di settore applicabile, delle norme o linee guida dettate dagli Organi di Vigilanza e/o delle esigenze della Banca, mediante esposizione di fatti non rispondenti al vero od omissione di fatti rilevanti;
- d) Approvazione del bilancio di esercizio in violazione della normativa civilistica di settore applicabile, delle norme o linee guida dettate dagli Organi di Vigilanza e/o delle esigenze della Banca;
- e) Tenuta e conservazione dei Registri e dei Libri Obbligatori e del Fascicolo di Bilancio in maniera non conforme alla normativa fiscale e civilistica applicabile;
- f) Gestione della fatturazione attiva in maniera non conforme alla normativa fiscale o contabile applicabile, mediante fatturazione di importi inferiori a quanto effettivamente percepito od omissione della fatturazione relativa a compensi percepiti;

2. Processo comunicazione e promozione istituzionale, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- a) Gestione fraudolenta delle comunicazioni con l'Autorità di Vigilanza nell'ambito dell'esercizio dell'attività ispettiva, di vigilanza e di controllo da questi svolte (e della loro relativa verbalizzazione, nonché dell'acquisizione dei rilievi effettuati, ricezione e verifica delle sanzioni, stanziamento somme necessarie alla copertura di eventuali spese da sostenere sia per le sanzioni sia per far fronte ai reclami, gestione segnalazioni);
- b) Gestione dei rapporti con esponenti dell'Autorità di Vigilanza (relativamente ad adempimenti normativi ed amministrativi), anche per il tramite di soggetti esterni, in violazione della normativa applicabile;
- c) Gestione fraudolenta delle comunicazioni verso i soci, mediante esposizione di dati parziali o non veritieri od omissione di dati rilevanti;

- d) Fraudolenta gestione delle attività di marketing e della gestione degli omaggi in violazione ai principi di trasparenza e correttezza perseguiti dalla Banca;
- e) Fraudolenta gestione delle sponsorizzazioni e delle erogazioni liberali in violazione ai principi di trasparenza e correttezza perseguiti dalla Banca.
- f) Predisposizione fraudolenta di documentazione in ambito della reportistica di sostenibilità.

3. Processo consulenza e supporto legale e fiscale, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- a) Selezione e assegnazione della pratica al legale esterno in violazione dei principi di correttezza e trasparenza della Banca;
- b) Definizione fraudolenta degli accordi transattivi;
- c) Esecuzione fraudolenta o omessa esecuzione delle attività nei confronti della clientela a seguito di provvedimento giudiziale;
- d) Gestione fraudolenta dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, giuslavoristici).

4. Processo finanza, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- a) Gestione fraudolenta dei prestiti obbligazionari;
- b) Predisposizione informativa per emissione di prestiti obbligazionari o altri strumenti finanziari di carattere ingannevole verso il pubblico;
- c) Gestione del portafoglio titoli con modalità non conformi alla normativa;

5. Processo gestione e ottimizzazione della spesa, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- a) Ricerca e fraudolenta selezione dei fornitori indicati o graditi ad un esponente di una società terza ovvero appositamente in contrasto con le normative e le best practices di settore;
- b) Apposita fraudolenta gestione dell'assegnazione della fornitura di beni e/o servizi (gara / trattativa diretta) utilizzando criteri non rispondenti al vero e in contrasto con le best practices di settore;
- c) Predisposizione, stipula e trasmissione del contratto/ordine d'acquisto in modo non veritiero e fraudolento mediante altresì il concorso di altre funzioni aziendali;
- d) Fraudolenta qualifica e monitoraggio fornitori non conforme alle best practices e alle disposizioni normative della Società;
- e) Ricezione beni e servizi ed omessa emissione ovvero emissione fittizia del benestare al pagamento;

- f) Gestione delle anagrafiche dei fornitori mediante condotte fraudolente e secondo canoni non conformi alle best practice di mercato;

6. Processo gestione organi sociali, partecipazioni e soggetti collegati, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- a) Gestione fraudolenta delle comunicazioni verso i soci, mediante esposizione di dati parziali o non veritieri od omissione di dati rilevanti;
- b) Convocazione e conduzione delle adunanze ed assemblee degli organi sociali in violazione della normativa applicabile e/o dello statuto della Banca;
- c) Presentazione e/o messa a disposizione, nell'ambito delle adunanze ed assemblee degli organi sociali, di documentazione contenente dati parziali o non veritieri o nella quale siano stati omessi dati rilevanti;
- d) Gestione degli atti degli Organi Sociali della Banca in maniera difforme dalle previsioni normative e/o statutarie, in particolar modo con riferimento alle modalità di espressione del voto e di verbalizzazione;
- e) Fraudolenta restituzione dei conferimenti ai soci o liberazione dall'obbligo di versarli;
- f) Ripartizione di utili e/o riserve fuori dai casi previsti o con modalità non conformi a quanto previsto dalla normativa e/o dallo statuto della Banca;
- g) Omessa comunicazione del conflitto di interessi;
- h) Fraudolenta gestione delle partecipazioni in altre società (siano esse banche appartenenti al gruppo bancario o altre società partecipate).

7. Processo risk management, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- a) Omessa gestione ovvero gestione consapevolmente non conforme agli obblighi che impongono la comunicazione dei flussi di reporting, delle segnalazioni e comunicazioni, ovvero dell'informativa in ambito di risk management, e violazione della normativa bancaria di riferimento.

8. Processo risorse umane, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- a) Gestione anagrafica dei dipendenti in modo fraudolento al fine di nascondere eventuali irregolarità ovvero creare fondi extra contabili destinati a scopi corruttivi;
- b) Gestione note spese, trasferte e spese di rappresentanza in modo non conforme al fine di creare disponibilità finanziarie da utilizzare a fini corruttivi;

- c) Selezione, assunzione, inserimento del personale e gestione della cessazione del rapporto di lavoro in modo non conforme al fine di strumentalizzare ad interesse o vantaggio della Società l'assunzione di risorse legate a soggetti terzi;
- d) Assegnazione e gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. personal computer/laptop/tablet, carte di credito, cellulari/smartphone, autovetture, ecc.) al fine di condizionare un soggetto privato e ottenere una misura di compiacimento;
- e) Gestione amministrativa del personale in modo fraudolento (e.g. elaborazione cedolini, calcolo imposte e contributi, alterazione giorni ferie/permessi/malattia sia di dipendenti effettivi che fittizi ecc.) al fine di creare extracontabili da destinare a scopi corruttivi e/o della concessione di utilità a favore di un esponente;
- f) Elaborazione fraudolenta delle dichiarazioni contributive previdenziali e assistenziali di dipendenti effettivi che fittizi, al fine della creazione di fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi e/o della concessione di utilità a soggetti privati;
- g) Valutazione fraudolenta delle performance del personale dipendente finalizzato all'erogazione degli incentivi e dei bonus annuali mediante riconoscimento di aumenti/fringe benefit fittizi ai dipendenti per creare disponibilità finanziaria da utilizzare a fini corruttivi.

9. Processo segnalazioni di vigilanza e statistiche, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- a) Fraudolenta gestione del reporting delle segnalazioni individuali in violazione della normativa bancaria di settore;

10. Supporto logistico e tecnico, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- a) Stipula fraudolenta dei contratti di affitto passivo ovvero in contrasto con le norme di diritto civile e/o bancario;
- b) Stipula fraudolenta dei contratti di affitto attivo ovvero in contrasto con le norme di diritto civile e/o bancario;
- c) Fraudolenta gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria - programmata/non programmata;
- d) Mala o fraudolenta gestione delle attività di regolarizzazione e messa a norma degli immobili in contrasto con le norme applicabili
- e) Mala o fraudolenta gestione delle attività connesse all'individuazione dei beni di proprietà della Società che possono essere alienati (valutazione e stima dei valori dei beni, attività operative relative alla vendita e/o al passaggio di proprietà dei beni, ecc.) in contrasto con la normativa applicabile;

- f) Fraudolenta gestione amministrativa dei contratti di affitto/locazione (e.g. rinnovo, modifica, recesso, ecc.) in violazione alle linee guida e best practices applicabili.

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ciascuno dei processi identificati sono stati individuati i controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati societari.

1. Processo amministrazione e fiscale:

- Il processo operativo di gestione e aggiornamento del Piano dei Conti garantisce la segregazione, la tracciabilità delle attività e l'archiviazione delle informazioni operando sul sistema informativo SIB2000.
- Viene garantito il rispetto di adeguati livelli autorizzativi. In particolare, il processo di apertura di un nuovo conto prevede la predisposizione di un promemoria di apertura, e il successivo inserimento a sistema del conto una volta ottenuta approvazione dal Responsabile
- Sono previste verifiche circa la presenza di eventuali conti non associati ad alcuna voce di bilancio al fine di intercettare eventuali disallineamenti, l'apertura di un nuovo conto prevede infatti il collegamento alla rispettiva voce di bilancio.
- Il monitoraggio della veridicità, accuratezza e completezza dei dati viene garantito sulla base dell'estratto conto dei singoli conti societari, per i quali è prevista una riconciliazione degli importi delle fatture con gli incassi e una registrazione nel programma di contabilità delle singole registrazioni. Inoltre, la struttura incaricata alla predisposizione del Bilancio e alla gestione della contabilità predispone una bozza di calcolo fiscale sull'apposito applicativo "Sibil" dove la compilazione del Modello è guidata. Tale bozza viene successivamente rivista dalle strutture competenti mediante dedicata review di merito.
- Con riferimento ai costi del personale è predisposto un Tabulato TFR condiviso con il consulente del lavoro che predispone i cedolini sulla base dei dati di input. Una volta ricevuto il flusso di ritorno dal consulente esterno o altro soggetto, viene predeterminato il Fondo TFR e viene aggiornato il prospetto riepilogativo delle componenti ordinarie dei costi del Personale sulla base dei dati ricevuti.
- Il processo in materia di bilancio e contabilità, si caratterizza per un elevato livello di tracciabilità delle attività, considerato che sono previste delle impostazioni procedurali standardizzate (e.g. Modelli IFRS)
- La nota integrativa viene visionata dal Responsabile della struttura organizzativa competente in Banca, e, successivamente, sottoposta al CdA che ne cura poi la trasmissione, per l'approvazione del Bilancio, all'Assemblea.
- Verifica del Collegio Sindacale.
- Attestazione del Revisore Esterno.

2. Processo comunicazione e promozione istituzionale:

- Viene garantita la tracciabilità e l'archiviazione di tutte le richieste delle Autorità di Vigilanza, anche attraverso la verbalizzazione degli incontri ispettivi, il monitoraggio degli scambi documentali e l'archiviazione in formato digitale delle attività svolte nel corso di tutte le ispezioni fino alla loro conclusione.
- I soggetti che ricevono richieste dirette dall'Autorità di Vigilanza hanno l'onere di inoltrarle alla struttura della Banca che si occupa di trasmettere le richieste alla Funzione competente garantendo il presidio della tracciabilità delle comunicazioni.
- Le utenze degli ispettori hanno una durata predefinita. In tal modo viene garantita la tracciabilità delle informazioni e archiviazione.
- Il Report finale di ispezione viene messo a disposizione degli organi garantendo la condivisione delle informazioni.
- Viene garantito il corretto monitoraggio dell'attività di follow up da parte delle funzioni competenti.
- Per quanto riguarda l'ambito delle sponsorizzazioni ed erogazioni liberali, viene garantita la tracciabilità del processo e il rispetto di adeguati livelli autorizzativi, considerato che il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, all'interno del budget annuale, l'importo da destinare ai singoli macro ambiti, definiti in coerenza con la rendicontazione di sostenibilità prevista, tempo per tempo vigente. Con riferimento a ciascuna richiesta viene predisposto un documento riassuntivo da presentare come "PROPOSTA" (completa di importo) all'Organo deliberante, previsto dalle delibere o dalla normativa interna della Banca in materia di spese, con l'indicazione espressa delle motivazioni che orientano la valutazione.
- In caso di accoglimento della proposta, la Struttura competente procede:
 - a) per le *sponsorizzazioni*, con la stesura del contratto, possibilmente sulla base di modelli standard, la cui stipula avviene per scambio di corrispondenza (in via preferenziale tramite PEC);
 - b) per le *erogazioni liberali*, con la stesura della lettera di comunicazione della decisione favorevole e di invio della stessa all'ente/associazione/soggetto richiedente, corredata dai moduli tramite i quali raccogliere dati utili ai fini fiscali e all'erogazione del contributo.
- a) Per le sponsorizzazioni, la tracciabilità, l'archiviazione delle attività e la previsione di adeguati livelli autorizzativi viene garantita anche attraverso l'utilizzo di una procedura informatica. Infatti, si segue l'iter Ivalua che prevede la validazione da parte del Responsabile di Categoria e del Procuratore. Il pagamento viene materialmente disposto da un diverso ufficio della Banca
- La Struttura competente all'interno della Banca per il processo di gestione delle erogazioni liberali e sponsorizzazioni rende disponibile la specifica rendicontazione di dettaglio di tutti gli interventi sostenuti, sia per le sponsorizzazioni che per le erogazioni liberali, all'Organismo di Vigilanza e al Consiglio di Amministrazione.

- Viene garantita l'archiviazione e la conservazione della documentazione prodotta (cartacea e/o elettronica) in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo.

3. Processo consulenza e supporto legale e fiscale:

- Gli incarichi nei confronti dei Legali Esterni vengono conferiti per iscritto sulla base di una Lettera di Incarico (Modello standard) garantendo in tal modo uniformità degli standard contrattuali e verifica degli stessi.
- I Legali Esterni sono selezionati secondo criteri di professionalità, competenze tecniche, esperienza, specializzazione ed economicità, tenuto altresì conto della struttura e della organizzazione dei relativi studi professionali di appartenenza.
- Per agevolare l'individuazione dei Legali Esterni ai quali attribuire gli incarichi, e per garantire il rispetto di criteri di selezione e valutazione condivisi, sono individuati i seguenti presidi:
- i Legali Esterni operano secondo gli indirizzi della Banca, seguendo linee di azione condivise ed approvate dall'entità che conferisce il Mandato.
- Viene garantito il monitoraggio dell'attività svolta dai legali esterni, da parte delle funzioni interne della Banca.
- vengono istituiti due elenchi (gli "Elenchi") da parte della Capogruppo e della Banca, i quali si distinguono in:
 - a. un elenco tenuto dalla Banca (l'"Elenco Specifico");
 - b. un elenco tenuto dalla Capogruppo (l'"Elenco Generale"), il quale ricomprende i Legali Esterni selezionati da quest'ultima nonché quelli indicati negli Elenchi Specifici (di cui sopra).
- I Mandati sono affidati ai Legali Esterni iscritti negli Elenchi di cui sopra e possono essere concordate tabelle tariffarie unificate e condizioni convenzionate a seguito di accordi con gli stessi da ricomprendere nei relativi Mandati. L'affidamento di incarichi, unitamente ai Mandati, ai Legali Esterni è gestito in conformità con la normativa interna in materia di Gestione della spesa.
- viene garantito il monitoraggio periodico dello status dei contenziosi in corso, in coordinamento con i legali esterni incaricati, anche al fine di monitorare l'effettiva attuazione della strategia processuale condivisa;
- La Selezione e contrattualizzazione del legale esterno avviene nel rispetto del processo della spesa, con la tracciabilità garantita dallo strumento informatico utilizzato.

4. Processo finanza:

- La regolamentazione interna della Banca disciplina ruoli e responsabilità relativamente all'attività di redazione e pubblicazione del prospetto informativo di prestiti obbligazionari o altri strumenti finanziari.

- I rapporti contrattuali e le comunicazioni alla clientela, al mercato e alle controparti con cui la Banca si interfaccia, sono improntati su principi di onestà, professionalità e trasparenza. I presidi normativi della Banca prevedono l'obbligo di informare i clienti in modo chiaro e completo sui prodotti e servizi offerti e relative condizioni applicate, facilitandone la comprensione e scelte più consapevoli.
- Sono previsti controlli in merito alla redazione della documentazione prevista dalla legislazione vigente in materia di prestiti obbligazionari e finanziari, in modo che sia garantito il rispetto della normativa vigente.
- Sono previsti controlli di primo livello sul processo finanza, che vengono svolti attraverso il monitoraggio dei limiti operativi e dei target strategici da parte delle strutture competenti.
- Adeguati livelli autorizzativi all'interno del Processo Finanza vengono garantiti anche attraverso la formalizzazione, a livello di Gruppo, della Strategia di gestione del Portafoglio, la quale definisce gli obiettivi di rischio rendimento, le regole di composizione del portafoglio di proprietà di Gruppo in funzione del contesto di mercato corrente.
- La Banca, individua e propone le iniziative di gestione strategica del portafoglio di proprietà coerentemente alla strategia complessiva perseguita dal Gruppo e dal RAF.
- Per quanto riguarda la predisposizione dei prestiti obbligazionari o altri strumenti finanziari, sono presenti disposizioni procedurali e organizzative che garantiscono la tracciabilità del processo sia attraverso l'utilizzo di una procedura informatica che prevede un blocco automatico in caso di vendita di un prodotto (prestito obbligazionario) a un cliente che presenti un profilo mifid non adeguato rispetto al prodotto, sia con l'utilizzo di modelli di prospetto IMTM altamente standardizzato.
- Viene garantita la segregazione di ruoli tra soggetto proponente, deliberante e controllore del prospetto.

5. Processo gestione e ottimizzazione della spesa:

- La tracciabilità delle attività, l'archiviazione della documentazione e il rispetto di adeguati livelli autorizzativi è garantita dall'utilizzo di Ivalua come applicativo di gestione del processo della spesa.
- l'esigenza di spesa viene tracciata attraverso l'applicativo che prevede un apposito campo in cui viene giustificata l'esigenza di acquisto e in cui il richiedente inserisce i dettagli della richiesta d'acquisto. È inoltre previsto un iter approvativo rafforzato per l'approvazione dell'ODA in extra budget. All'interno di Ivalua, infatti, viene verificata la disponibilità di Budget per ogni determinata RDA. Tale verifica è automatizzata all'interno della piattaforma. Laddove non vi fosse disponibilità di budget, è stato regolamentato lo spostamento dello stesso nel rispetto di adeguati livelli autorizzativi.
- La componente contrattuale è presidiata da un modulo di Ivalua "Pratica Contrattuale". All'apertura della pratica contrattuale è prevista la verifica sui presidi normativi (diversificati in base alle categorie di spesa). Tale verifica

avviene anche mediante caricamento di documentazione sulla piattaforma Ivalua. In tal modo è garantita la tracciabilità dell'approvazione.

- I contratti sottoscritti prevedono la clausola 231 in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Gruppo Gestione della Spesa e alle procedure adottate dalla Banca.
- Il processo prevede l'approvazione della fattura garantendo livelli autorizzativi diversi.
- È presente una matrice di spesa con apposite procure.
- È presente un registro Fornitori di Gruppo. In particolare, con riferimento ai fornitori censiti nel registro viene richiesta e archiviata documentazione (Durc, Dichiarazione per Presa visione, , etc.); È prevista la suddivisione della tipologia dei fornitori e relativa differenziazione dei controlli che vengono effettuati nei loro confronti sulla base del livello di rischio e della tipologia di fornitura.
- È previsto un sistema di controllo rafforzato per le forniture/ esternalizzazioni a parti correlate.

6. Processo gestione Organi Sociali, partecipazioni e soggetti collegati

- Viene garantita la tracciabilità delle attività e l'archiviazione della documentazione con la previsione che la convocazione dell'Assemblea è deliberata dal CdA e la comunicazione è inviata ai soci a mezzo PEC, inoltre le adesioni da parte dei soci e le eventuali deleghe vengono raccolte e archiviate.
- Sono previste modalità di verifica della legittimità della partecipazione dei soci in assemblea (anche per i casi di partecipazione in video-conferenza).
- Il verbale assembleare viene formato successivamente all'assemblea e viene circolarizzato ai soci nel rispetto della normativa vigente e archiviato per garantire la tracciabilità.
- È presente un Regolamento di Gruppo per la Gestione dei Conflitti d'Interesse in relazione agli adempimenti ex art. 2391 c.c. e 53 TUB, che disciplina in particolare il Registro 2391 laddove è possibile registrare anche la data dell'operazione, la tipologia e la dichiarazione del soggetto. Il Regolamento prevede il monitoraggio delle situazioni di conflitto di interesse.
- Presso la Banca è istituito il Registro dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB (denominato anche solo "Registro 136") dove è responsabilità della Banca censire tutti i soggetti rilevanti ai fini della disciplina. Il Regolamento prevede una specifica disciplina deliberativa per le fattispecie rientranti nell'alveo di applicazione della normativa in materia di conflitti di interesse nonché un processo di monitoraggio delle dichiarazioni rese dagli amministratori nel corso delle sedute del CdA. Il Regolamento in materia di Gestione dei Conflitti di Interesse prevede una rendicontazione verso il Consiglio di Amministrazione.
- È presente un Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati, che disciplina l'individuazione, l'approvazione e

l'esecuzione delle Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalla Banca, nonché gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni finalizzati a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle Operazioni con Soggetti Collegati, garantendo il costante rispetto dei limiti prudenziali e degli iter deliberativi stabiliti dalle Disposizioni. Sono previste schede di censimento a norma della circolare 285/2013 di Banca d'Italia e dell'art. 136 TUB e il registro affini (unicamente per finalità informative).

- In relazione al processo di gestione delle Partecipazioni, Il Regolamento di Gruppo per la gestione degli investimenti partecipativi, disciplina i presidi in grado di garantire la tracciabilità delle attività, l'archiviazione della documentazione e il rispetto di adeguati livelli autorizzativi.
- Sono previste attività di monitoraggio trimestrale del rispetto dei limiti normativi e interni da parte della Funzione Risk Management della Banca.

7. Processo risk management:

- I flussi periodici verso l'Autorità di Vigilanza sono mappati e censiti all'interno della normativa interna che disciplina anche i relativi processi di alimentazione dei suddetti flussi.
- Con riferimento alla reportistica, relativamente ai flussi periodici, vengono utilizzati dei template dello STE (*Short Term Exercise*) che vengono inviati a scadenze regolari (stabilite da BCE) tramite Infostat; sono presenti report a scadenze regolari ogni trimestre o con periodicità differenti, che la Struttura competente ha provveduto a mappare (e.g. rischi di liquidità, operativi, di credito, etc).
- La regolamentazione interna della Banca prevede la formalizzazione dei flussi informativi della DRM verso le altre funzioni e le Autorità di Vigilanza.
- Sono previste attività di verifica e di controllo formale dei vari template prima dell'invio alle Autorità di Vigilanza. Nel dettaglio, viene effettuata una verifica da parte del Responsabile del singolo servizio che produce l'informativa, sono inoltre presenti presidi di data quality sui dati di input, a garanzia della tracciabilità del processo.
- Nell'ambito delle segnalazioni si applicano i Requisiti di governo e aggregazione del dato (*Principles for effective risk data aggregation and risk reporting*)

8. Processo risorse umane:

- In Banca è presente un'apposita struttura che gestisce la pubblicazione delle job position all'interno del portale sul sito della Società, nonché la ricezione delle rispettive candidature
- Il processo di recruiting prevede le seguenti fasi:
 - a) La Job description viene condivisa tra le diverse funzioni della Banca coinvolte a seconda della posizione aperta, garantendo il rispetto di

adeguati livelli autorizzativi nonché una corretta segregazione delle attività;

- b) Nel corso dell'iter di selezione è previsto che il candidato deve dichiarare di avere/non avere "Conoscenti o Parenti in Azienda". Qualora il candidato risponda in modo affermativo, tale aspetto viene approfondito in sede di primo colloquio.
 - c) le schede di valutazione dei candidati vengono archiviate all'interno di un'apposita cartella/repository che garantisce tracciabilità delle informazioni;
 - d) Le assunzioni vengono deliberate dalla Direzione Generale, eccetto quelle di competenza del CdA nel rispetto di adeguati livelli autorizzativi.
- La segregazione delle attività e il rispetto di adeguati livelli autorizzativi viene garantito anche dalla presenza di più fasi di colloqui distinte e bloccanti.
 - La Banca si avvale del supporto di un'agenzia di Head Hunter nel caso in cui il candidato debba avere particolari caratteristiche o nel caso di assunzione di dirigenti o figure specifiche.
 - L'anagrafica dipendente viene censita tramite l'applicativo Success Factor, che è il sistema deputato a mantenere l'anagrafica unica a livello di Gruppo.
 - Le credenziali di accesso come amministratori a Success Factor sono disponibili esclusivamente ad utenti predeterminati dell'Area Risorse Umane, i quali sono gli unici a poter movimentare i dati.
 - La nota spese viene autorizzata dal Responsabile del dipendente che richiede il rimborso delle spese. La procedura informatica "Concur", interna a SAP, permette all'utente di caricare gli scontrini ed effettua automaticamente la verifica degli stessi.
 - È prevista l'autorizzazione del Responsabile per assegnazione di beni strumentali; è prevista altresì la firma di un modulo firma ricezione bene strumentale che viene archiviato;
 - L'Ufficio dedicato alle Risorse Umane/amministrazione del personale, ai fini dell'elaborazione dei cedolini, calcolo imposte e contributi, si affida al Servizio Paghe di Allitude. Su tale servizio viene successivamente svolta una verifica formale nel momento della contabilizzazione e raccordo dei conti ad opera della Banca al fine di controllare che non vi siano anomalie.
 - Tramite l'applicativo SAP, Viene utilizzata una piattaforma e-learning dedicata che traccia le partecipazioni ai corsi di formazione.

9. Processo segnalazioni di vigilanza e statistiche:

- Vengono garantiti adeguati processi autorizzativi nonché la segregazione delle utenze e la tracciabilità delle informazioni attraverso l'utilizzo dell'applicativo "DATA AB", tramite il quale avviene l'alimentazione (mediante SIB200) dell'applicativo segnaletico individuale (la fase di alimentazione è preceduta da quadrature e riconciliazioni).

- Per le segnalazioni individuali, l'Utilizzo dell'applicativo "Grace Engineering" garantisce adeguati processi autorizzativi nonché la segregazione delle utenze e la tracciabilità delle informazioni.

10.Processo supporto logistico e tecnico:

- La Banca fa affidamento alla struttura di gestione, identificata ai sensi del Regolamento di Gruppo in materia di immobili a uso strumentale, dell'attività di manutenzione/ripristino degli immobili ad uso strumentale di cui la Banca si è resa titolare.
- Per i contratti di locazione e le spese di manutenzione si applica il processo della spesa così come delineato nella normativa interna di riferimento, unitamente al relativo applicativo informatico (IVALUA) che garantisce la verifica del budget e la presenza di un Registro Fornitori di Gruppo.